

ASSOGASLIQUIDI

Associazione Nazionale imprese gas di petrolio liquefatti

Roma, 14 luglio 2008
Prot. n° 246/2008

Spett.le
Autorità per l'Energia Elettrica
ed il Gas
Direzione consumatori
e qualità del servizio
Fax: 02.65565230

c.a. Ing. Alberto Grossi
Direttore

OGGETTO: Documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas recante "Orientamenti finali per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel III periodo di regolazione (2009-2012)". OSSERVAZIONI ASSOGASLIQUIDI

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto, Assogasliquidi – associazione nazionale che rappresenta le aziende che distribuiscono GPL sia per combustione che per autotrazione – sottopone alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni.

In primo luogo, desideriamo ringraziare per l'attenzione che è stata posta alle osservazioni proposte dalla nostra Associazione al primo documento di consultazione diffuso dall'Autorità nella materia in oggetto, soprattutto per quanto concerne l'applicazione solo volontaria del sistema di incentivi e la permanenza dall'esclusione degli obblighi relativi alla qualità commerciale.

Premesso quanto sopra, desideriamo evidenziare alcuni aspetti del documento di consultazione in oggetto che – a nostro avviso – sono degni di approfondimento per quanto di specifico interesse del nostro comparto.

In primo luogo, si intende far riferimento alla tematica connessa al **controllo dell'odorizzazione**.

In proposito – per quanto riguarda la specifica tematica relativa all'odorizzazione – si desidera evidenziare che sono ancora in corso i lavori per la revisione della norma UNI 7133, norma tecnica di riferimento della materia, nell'ambito dell'apposito gruppo di lavoro C.I.G./Stazione sperimentale per i combustibili, come peraltro confermato dagli stessi enti in occasione dell'ultimo Convegno organizzato dal C.I.G. stesso.

In particolare, l'andamento dei lavori fa ritenere che la revisione della suddetta norma non possa essere completa ed applicabile prima di un tempo stimabile in circa 2 anni, in relazione alla complessità di alcune tematiche quali i metodi di prova e le modalità di campionatura in fase liquida e gassosa del GPL.

Pertanto – a fine di poter disporre di un quadro giuridico e tecnico chiaro e definito sia per gli operatori che per l'Autorità chiamata ad effettuare controlli e verifiche – si ritiene necessario che la definizione del nuovo assetto regolatorio in materia di odorizzazione del GPL segua i tempi di adozione della nuova norma tecnica di revisione della norma UNI 7133.

Invero, dalla definizione della nuova norma tecnica potrebbero derivare significative ed importanti indicazioni anche per il nuovo assetto regolatorio di competenza dell'Autorità, con la possibilità di addivenire a modalità di controllo dell'odorizzazione (quali, ad esempio, la previsione di un controllo effettuato sulle certificazioni rilasciate dai produttori o dagli importatori) che ben riescono a coniugare le esigenze di semplificazione e quelle della verifica.

A tal proposito, ci permettiamo di allegare alla presente una proposta di modifica della delibera n° 168/04 che si auspica possa essere debitamente considerata nella stesura definitiva della delibera che l'Autorità si accinge ad emanare a valle del documento di consultazione in oggetto.

La proposta di modifica – ferma restando l'applicabilità delle attuali norme vigenti in materia (con particolare riferimento alla L. 1083/71) - tende ad uniformare i tempi di attuazione degli obblighi connessi al controllo dell'odorizzazione con la messa a disposizione degli operatori della nuova norma tecnica di riferimento.

Anche per quanto concerne l'estensione – anche alla reti urbane a GPL – degli **obblighi di registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica** (vd. punti da 8.4 a 8.6 del documento di consultazione in oggetto), si evidenzia la necessità che l'entrata in vigore dei nuovi adempimenti coincida con la disponibilità da parte di APCE:

- della metodologia, semplificata rispetto a quella prevista per il gas naturale, che consenta di stabilire se la rete sia o meno in protezione catodica secondo quanto previsto dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente in materia;
- di specifiche linee guida relative alla protezione catodica che prevedano anche la compilazione di un "Rapporto annuale dello stato elettrico della rete".


In ultimo, si segnala che nella bozza di delibera allegata al documento di consultazione in oggetto – nell'art. 75 così come emendato non compare più l'**esclusione per i distributori di gas diversi dal gas naturale dall'applicazione dell'art. 23.3.**

In proposito, Assogasliquidi desidera segnalare la necessità e l'opportunità di ripristinare la suddetta esclusione in linea con quanto già previsto nell'attuale art. 75 della delibera 168/04.

Confidando in una Vostra attenta valutazione della presente nota, si resta a disposizione per ogni necessità di chiarimento e/o approfondimento.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Rita Caroselli



All. c.s.

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 75 DELIBERA 168/04

Articolo 75

Disposizioni transitorie per gli esercenti di gas diversi dal gas naturale

75.1 Per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010 i distributori di gas diverso dal gas naturale sono tenuti al rispetto dell'articolo 33 del Testo integrato solo in via volontaria e senza l'applicazioni di penalità.

75.2 Fermi restando gli obblighi connessi all'odorizzazione di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, i distributori di gas diverso dal gas naturale sono tenuti al rispetto dell'articolo 8, comma 8.8 a decorrere dalla pubblicazione della revisione della norma UNI 7133 ai sensi della citata Legge 6 dicembre 1971, n° 1083.

75.3 Il distributore di gas diverso dal gas naturale non attua quanto disposto dall'Articolo 23, comma 23.3.